



Bellinzona, 9 giugno 2026

PUBBLICAZIONE ORDINANZA

La seguente ordinanza:

“Ordinanza municipale sulla custodia dei cani”

è stata adottata con risoluzione municipale no. 6390 del 3 giugno 2026 ed è consultabile presso la Cancelleria comunale.

Avverso tale decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 LOC e 44 RALOC) durante il periodo di pubblicazione **dal 10 giugno 2026 al 9 luglio 2026.**

IL MUNICIPIO



Città di Bellinzona

Ordinanza municipale sulla custodia dei cani



Indice

Art. 1	Campo di applicazione	2
Art. 2	Responsabilità	2
Art. 3	Identificazione	2
Art. 4	Formazione obbligatoria	2
Art. 5	Autorizzazione	2
Art. 6	Struttura di detenzione	2
Art. 7	Cani pericolosi - Definizione e obblighi	3
Art. 8	Disposizioni generali	3
Art. 9	Aree di svago e di sfogo	3
Art. 10	Fuga	3
Art. 11	Norme igienico-sanitarie	4
Art. 12	Quiete pubblica	4
Art. 13	Cani incustoditi	4
Art. 14	Morte dell'animale	4
Art. 15	Tassa	4
Art. 16	Eccezioni all'assoggettamento	4
Art. 17	Ammontare della tassa	4
Art. 18	Prelievo	4
Art. 19	Recupero di tasse arretrate	5
Art. 20	Sanzioni	5
Art. 21	Disposizioni finali	5
Art. 22	Disposizioni abrogative	5
Art. 23	Entrata in vigore	5

Il Municipio di Bellinzona, richiamati la Legge sui cani del 19.02.2008 e il relativo Regolamento del 30.12.2025 e gli articoli 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;

ordina:

Art. 1 Campo di applicazione

¹La presente ordinanza disciplina:

- a) le responsabilità e il comportamento che i detentori di cani, e i loro eventuali ausiliari, devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune;
- b) il prelievo della tassa sui cani.

²Ai sensi della presente ordinanza, quale ausiliario s'intende colui che, di regola nell'interesse o per conto del detentore, accudisce, conduce o si occupa temporaneamente della gestione rispettivamente della custodia del cane.

Art. 2 Responsabilità

¹Il detentore di cani e il suo ausiliario sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

²Laddove previsto dalla legislazione cantonale è fatto obbligo di stipulare un'assicurazione di responsabilità civile. La polizza assicurativa deve garantire il rispetto delle coperture e degli importi minimi di Legge.

Art. 3 Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla Banca Dati sui cani, conformemente alle prescrizioni federali e cantonali, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

²In particolare, allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.

Art. 4 Formazione obbligatoria

¹Laddove previsto dalle disposizioni federali o cantonali, i corsi per la detenzione di cani sono obbligatori.

²Restano riservati eventuali eccezioni o obblighi aggiuntivi.

Art. 5 Autorizzazione

¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

²La richiesta deve essere indirizzata, nelle modalità e nelle tempistiche previste dalle disposizioni cantonali, alla Polizia comunale, munita della prescritta documentazione.

³Laddove previsto, i cani in provenienza da altro Cantone o Paese, a seguito di trasferimento o soggiorno, sono da notificare alla Polizia comunale nelle modalità e nelle tempistiche previste dalle disposizioni cantonali, e sottostanno agli obblighi di Legge.

Art. 6 Struttura di detenzione

Il rispetto delle condizioni di detenzione stabilite dalle prescrizioni federali e cantonali nei casi previsti dalla Legge viene verificato dal Municipio, dalla Polizia comunale, dai propri funzionari o da altri incaricati.

Art. 7 Cani pericolosi - Definizione e obblighi

¹I cani pericolosi ai sensi della Legge dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica (ivi comprese le aree di svago e di sfogo), quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

²È fatto obbligo ai detentori e agli ausiliari di annunciare alla Polizia comunale ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità ai sensi della Legge.

³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, la Polizia comunale procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle pertinenti misure di polizia urgenti.

⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dalla Polizia comunale all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 8 Disposizioni generali

¹È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle aree di uso comune, segnatamente: pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati, aree golenali e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore o il suo ausiliario è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché il cane non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinati impianti e aree di uso comune, segnatamente: stabili amministrativi, zone, strade, parchi o giardini pubblici, mediante la posa di una corrispondente segnaletica. Restano riservate le eccezioni di Legge.

³I cani di razza soggetta a restrizione e i loro incroci possono essere condotti soltanto individualmente. Restano riservate le eccezioni di Legge.

Art. 9 Aree di svago e di sfogo

¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. Gli accompagnatori dei cani che frequentano le aree di svago devono essere maggiorenni.

²I cani devono essere tenuti al guinzaglio durante l'entrata e l'uscita dell'area di svago. All'interno della stessa i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore o l'ausiliario è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché il cane non possa fuggire o nuocere a persone o ad altri animali. I cani di razza soggetta a restrizioni e i loro incroci devono essere muniti di museruola.

³Nel caso di evidenti segnali di aggressività, il detentore o il suo ausiliario dovrà allontanare il proprio cane dall'area.

⁴Gli ausiliari o i detentori di cani di sesso femminile, nel corso della periodica ovulazione, devono astenersi dalla frequentazione delle aree di svago.

⁵Il detentore di cani o il suo ausiliario è obbligato a raccogliere e depositare negli appositi contenitori gli escrementi del proprio cane.

⁶I detentori o gli ausiliari che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone sono comunque tenuti ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché il cane non possa fuggire, nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 10 Fuga

La fuga di un cane deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia.

Art. 11 Norme igienico-sanitarie

¹Il detentore o l'ausiliario è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

²Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi in sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12 Quiete pubblica

I detentori di cani e i loro ausiliari sono tenuti a prendere tutte le misure atte a salvaguardare la quiete pubblica, in particolare nelle ore notturne, e adottare le necessarie precauzioni al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni municipali sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 13 Cani incustoditi

¹I cani non custoditi, il cui detentore o ausiliario è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società per la protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoghe.

²In caso di successiva reperibilità del detentore o dell'ausiliario, le spese sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

Art. 14 Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le prescrizioni federali e cantonali in materia.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata alla Banca Dati sui cani nelle modalità e nei termini di Legge.

Art. 15 Tassa

I detentori di cani, di età superiore ai 3 mesi, domiciliati nel Comune sono tenuti al pagamento di una tassa annuale per ciascuno cane detenuto.

Art. 16 Eccezioni all'assoggettamento

Sono esonerati dal pagamento della tassa sui cani i detentori previsti dalla Legge.

Art. 17 Ammontare della tassa

La tassa sui cani viene fissata in fr. 110.- annui per cane; l'importo è comprensivo della quota di fr. 40.- di spettanza cantonale e di fr. 25.- per il Fondo soccorso degli animali, secondo l'art. 4a lett. a e b Legge sui cani.

Art. 18 Prelievo

¹La tassa viene notificata ai detentori di cani come definiti dai dati registrati nella Banca dati sui cani secondo l'articolo 30 capoverso 2 LFE ed è pagabile entro 30 giorni dalla notifica. La fattura emessa, cresciuta in giudicato, è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

²Eventuali reclami sono da presentare, entro 15 giorni dalla notifica della fattura, al Municipio che emanerà una formale decisione.

³Sono escluse tasse pro rata tempore.

⁴Se previste, trovano inoltre applicazione le direttive emanate dall'Ufficio del veterinario cantonale.

Art. 19 Recupero di tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati nella Banca dati sui cani e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, si procederà alla fatturazione per gli anni arretrati e segnalazione del caso all'Autorità cantonale competente.

Art. 20 Sanzioni

¹Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene agli articoli 2, 5, 7 capoversi 2-5, 10 capoverso 2, 11 e 11a della Legge sui cani e relative norme di applicazione o alla presente Ordinanza è punito con la multa fino ad un importo massimo di fr. 20'000.-.

²Laddove previsto dall'art. 22 Legge sui cani e relativo regolamento, la procedura è disciplinata dalla Legge federale sulle multe disciplinari (LMD). Le contravvenzioni sono perseguite dalla Polizia comunale, a cui spetta l'emissione e la riscossione delle multe disciplinari secondo l'ammontare previsto nell'allegato al Regolamento sui cani.

³Nel caso dell'art. 6 cpv. 4 LMD, e per tutte le altre infrazioni, si applica la procedura di perseguimento ordinaria disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

⁴Il Municipio infligge le multe pecuniarie sulla base dei seguenti importi minimi:

- il disturbo della quiete: fr. 100.-, recidivo fr. 200.-;
- l'accesso alle aree vietate: fr. 200.-, recidivo fr. 300.-.

⁵In tutti gli altri casi di infrazione, non contemplati dai precedenti capoversi, l'importo minimo della multa è di fr. 100.-.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 22 Disposizioni abrogative

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'Ordinanza municipale sulla custodia dei cani dell'8 novembre 2017.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore, trascorso il periodo di pubblicazione e riservati eventuali ricorsi.

Adottata con risoluzione municipale no. 6390 del 3 giugno 2026

In pubblicazione agli albi comunali dal 10 giugno 2026 al 9 luglio 2026